

Roma, 8 gennaio 2007



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Prot. n. 25/1/0000228

Al Regione Siciliana
Assessorato Regionale del Lavoro
Dipartimento Lavoro
via Coviello n. 6
95128 – Catania (CT)

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta istanza di interpello Regione Siciliana in materia di contratto d'inserimento – definizione delle aree territoriali previste dall'art. 54, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 276/2003 – decorrenza.

La Regione Siciliana ha avanzato un'istanza di interpello per avere chiarimenti in ordine alla operatività del Decreto interministeriale del Ministro del lavoro e del Ministro dell'economia del 17 novembre 2005 (G.U. n. 25 del 31/01/2006). In particolare si chiede:

- a) se l'operatività normativa delle individuazione delle aree territoriali (art.1 e art. 2 del Decreto interministeriale) decorre ritualmente dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (31 gennaio 2006);
- b) ovvero se l'individuazione delle aree territoriali per gli anni 2004, 2005 e 2006 attuata dall'art. 1 del Decreto sia interpretabile come norma attuativa a prevalente carattere autorizzatorio e, quindi, con operatività retroattiva per tutti i contratti fino ad allora stipulati.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Va precisato che l'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, nel definire il nuovo istituto del contratto d'inserimento, individua le categorie di lavoratori per le quali è possibile procedere alla stipula del relativo contratto. Fra queste la lettera e) del suddetto comma 1 indica le “*donne di qualsiasi età residenti in un'area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile*”.

In attuazione della previsione contenuta nella suddetta disposizione è intervenuto il Decreto interministeriale del 17 novembre 2005 nel quale, all'art. 1, s'individuano - per gli anni 2004, 2005 e 2006 - le aree geografiche in tutte le regioni e province autonome del territorio nazionale. Il successivo art. 2 individua, invece, le aree territoriali di cui all'art. 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 in corrispondenza con le regioni Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

In proposito va rilevato che il Decreto interministeriale in parola è stato emanato a seguito di una ricognizione e valutazione dei dati statistici sull'occupazione e disoccupazione pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica. Ne consegue che il citato Decreto ha natura dichiarativa e la sua efficacia non va limitata, pertanto, solo a favore dei contratti di lavoro stipulati successivamente alla data di pubblicazione del Decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale, ma va estesa altresì a tutti i contratti d'inserimento stipulati negli anni 2004, 2005 e 2006, ai quali il medesimo Decreto fa esplicito riferimento.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Mario Notaro)

PP

VL